PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 293

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- si manifesta l'esigenza di chiarire il rapporto tra gli articoli 14 e seguenti, come modificati dallo schema di decreto legislativo, e l'articolo 17- bis della legge n. 241 del 1990, affinché non sorgano dubbi interpretativi in ordine all'applicazione dell'articolo 17-bis, nel caso in cui sia da acquisire un solo atto di assenso, e invece degli articoli 14 e seguenti quando siano richiesti due o più atti di assenso;
- si manifesta l'esigenza di coordinamento e di armonizzazione con l'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- si evidenzia altresì l'esigenza di introdurre nel codice del processo amministrativo, in tema di notificazione degli atti deliberati in conferenza dei servizi, una previsione secondo cui l'impugnazione di quegli atti sia proposta nei confronti delle amministrazioni che vi abbiano partecipato con atto notificato, oltre che ad almeno uno dei controinteressati, all'amministrazione procedente, indicandosi nell'epigrafe tutte le altre. L'amministrazione procedente comunica immediatamente l'atto di cui ha ricevuto la notifica alle altre indicate nell'epigrafe del ricorso. In caso di omessa indicazione di taluna delle amministrazioni partecipanti al procedimento, il giudice ne ordina la chiamata in causa ai sensi dell'articolo 19 del codice del processo amministrativo,

esprime parere favorevole a condizione che:

- in via generale sia prevista, nelle forme definite nel Capo III della legge n. 241 del 1990, la partecipazione dell'interessato o del proponente alla conferenza di servizi;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, al secondo periodo, siano sostituite le parole: «amministrazioni competenti» con le seguenti: «amministrazioni procedenti»;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, sia introdotto un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione sull'attivazione della conferenza, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;
 - all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3:
- *a)* sia rivista la disciplina in modo da assicurare certezza dei tempi di svolgimento della conferenza;
- b) sia chiarito comunque che il termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi, decorra non dalla data della richiesta, ma dalla data della indizione della conferenza stessa;

- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 3, al terzo periodo, sia previsto che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4, dopo la parola: «licenze» sia aggiunta la parola: «permessi»;
- al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», commi 2 e 5, dopo le parole: «cinque giorni», sia aggiunta la parola: «lavorativi»;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-*bis*», comma 2, lettera *b*), l'ultimo periodo sia sostituito con la previsione che, nel caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti, il termine resti sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-ter», comma 2, siano inserite le seguenti parole: «nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni.»;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-quater», comma 2, sia previsto che il provvedimento di autotutela sia emesso nel rispetto del principio del contrario atto, con indizione di una nuova conferenza di servizi;
- sia inserita una norma transitoria, con la quale stabilire che il decreto legislativo si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso.
 - Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», comma 2, è opportuno rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4, terzo periodo, occorre valutare se mantenere solo il riferimento ai procedimenti di VIA di competenza statale;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, lettere b) e c), appare opportuno valutare l'introduzione di una precisazione in ordine alla decorrenza del termine, specificando che esso decorra «dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione Digitale»;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 14-*ter*», al comma 2, occorre valutare l'opportunità di attribuire o meno natura perentoria al termine di conclusione della conferenza, con specifica attenzione alla miglior tutela del privato.